

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie – Ambito 1 – Talsano, Lama, San Vito Variante dell'accordo di programma VAS



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI TARANTO

[RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA]

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Ai sensi dell'art. 12 del Dlgs.152/2006 e ss.mm.ii. e
Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della R.R. n.18/2013

NOVEMBRE 2014

REDAZIONE : **DOTT. ING. ANGELO MICOLUCCI, PhD**



INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
1.1	Premessa.....	2
1.2	La Valutazione Ambientale Strategica	2
1.3	Riferimenti Normativi	3
1.4	La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS	4
2.	DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE	10
3.	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, E AZIONI DELLA VARIANTE AL PIRP	11
3.1	Localizzazione territoriale dell'area di variante al PIRP	11
3.2	Interventi previsti (obiettivi e azioni).....	16
4.	ANALISI DI COERENZA ESTERNA.....	27
4.1	PUTT/p - Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio.....	27
4.2	PPTR - Piano Paesistico Territoriale Paesaggio	38
4.3	P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	47
4.4	P.R.G. – Piano Regolatore Generale Comunale	52
4.5	S.I.C. - Siti di importanza comunitaria - Aree protette.....	55
4.6	P.A I. Piano di Assetto Idrogeologico.	58
5.	DESCRIZIONE DEI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO	61
5.1	Aria.....	61
5.2	Rumore.....	64
5.3	Campi elettromagnetici	64
5.4	Risorse idriche.....	65
5.5	suolo e sottosuolo.....	66
5.6	Biodiversità e paesaggio	67
5.7	Inquinamento luminoso.....	69
5.8	Viabilità	69
6.	MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE.....	72
7.	SINTESI DELLE MOTIVAZIONI E PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	74

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS in riferimento alla Variante dell'accordo di programma PIRP (Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie) Ambito 1 – Talsano, Lama, San Vito, per la modifica delle UMI (Unità Minime di Intervento private e pubbliche) costituenti il PIRP ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. in aderenza alla Deliberazione Consiliare del n.121/2013.

La variante, presentata da PRO.GEST S.R.L. e U. Andrisano S.p.A. e oggetto della delibera di C.C. 121 del 30/10/2013, prevede :

- la realizzazione di un nuovo blocco di Edilizia residenziale sociale, che va ad incrementare il patrimonio abitativo di alloggi privati e sociali;
- il passaggio conseguente alla proprietà privata del precedente stock abitativo

Il progetto prevede in particolare la realizzazione di un corpo di fabbrica costituito da un piano terra destinato ad uffici comunali e tre piani superiori destinati a E.R.P. per complessivi 12 alloggi , tutto di proprietà del Comune di Taranto, da realizzarsi all'interno del Fg.302 p.lle nn. 602 e 598. In oltre le società PRO.GEST S.R.L. e U. Andrisano S.p.A cederanno al Comune aree per una superficie catastale totale di 2.864,00 m² (di cui 746 m² già cedute) ad uso pubblico, già attrezzate a strade o verde piantumato e non ancora acquisite a patrimonio e individuate al fg.302 p.lle nn. 517, 576, 578, 654, 655.

Vista la tipologia di intervento, le sue dimensioni e caratteristiche della variante, questa ricade tra quelle previste dall'art.6.1 lettera f) della R.R. n.18/2013 e pertanto soggetta a valutazione di assoggettabilità a VAS semplificata, come riportato nei paragrafi successivi.

1.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nata concettualmente alla fine degli anni '80, è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali all'interno dei modelli di "sviluppo sostenibile", a partire dalle prime fasi del processo decisionale.

L'adozione da parte del Parlamento e del Consiglio dell'UE della direttiva "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"

(n.2001/42/CE del 27/06/01, meglio nota come direttiva sulla VAS) individua nella valutazione ambientale un "...fondamentale strumento per l'integrazione di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani ...siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione".

Tale valutazione non si riferisce alle opere, come nella Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ma a piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione "strategica".

La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione (DSS-Decision Support System), più che un processo decisionale in se stesso.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito l'elenco della normativa attuale di riferimento:

- Regolamento Regionale 09/10/2013 n.18

"Regolamento di Attuazione della legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica), concernente i piani urbanistici comunali"

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 15-10-2013)

- Legge Regionale 14/12/2012 n.44

"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 18/12/2012 n. 183)

- Deliberazione della Giunta Regionale 13/06/2008 n. 981

"Circolare n. 1/2008 – Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 03/04/2008 n. 152 "

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 22/07/2008 n. 117)

- Decreto Legislativo 16/01/2008 n. 4

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Suppl. Ordinario n. 24)”
(Gazzetta Ufficiale 29/01/2008 n. 24)

- Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152

“Norme in materia ambientale” – Testo Unico dell’Ambiente
(Gazzetta Ufficiale 14/04/2006 n. 88)

- Decreto Legislativo del 29/06/2010 n. 128

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (10G0147)
(Gazzetta Ufficiale del 11-8-2010 n. 186 - Suppl. Ordinario n.184)

- Direttiva CEE 27/06/2001 n. 2001/42/CE

“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.”
(Gazzetta Europea 21/07/2001 n. 197)

- Direttiva CEE 27/06/1985 n. 85/337/CEE

“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.”
(Gazzetta Europea 05/07/1985 n. 175)

1.4 LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Al fine di meglio inquadrare il contesto procedurale di riferimento, si riporta di seguito l’articolo di legge di riferimento per la procedura messa in atto; nei capitoli seguenti sono illustrati i contenuti richiesti dal citato articolo.

Art.12 D.lgs. n. 152 aprile 2006, “Verifica di assoggettabilità” così come modificato dal D.Lsg del 29/06/2010 n. 128

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

dell'art. 8 della L.R. 44/2012 - "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"

"Verifica di assoggettabilità"

1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);

c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;

d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

2. L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'autorità procedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4.

3. L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa

avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.

7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale

1.4.1 “PIANI URBANISTICI COMUNALI DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA”

La variante all'accordo di programma PIRP –Ambito 1 rientra nella casistica riportata all'art.6 della R.R. 18/2013, alla lettera f). che si riporta di seguito :

all'Art. 6 della R.R. 18/13 “Regolamento di Attuazione della legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica), concernente i piani urbanistici comunali”

“Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata”

6.1 Fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, articolo 8 della legge VAS, secondo la procedura descritta al comma 6.2:

a) strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante ma lo 32044 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 15-10-2013 strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia dettato tutti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, così come definiti alla lettera 7.2.f;

b) le disposizioni della lettera 6.1.a si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata;

c) modifiche minori, come definite alla lettera 5.1.c, di piani urbanistici comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure a verifica di assoggettabilità a VAS;

d) fatto salvo quanto previsto alla lettera 7.2.b, modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati, finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

e) strumenti attuativi di Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione vigenti, le cui caratteristiche coincidano con quelle dei piani urbanistici comunali definiti alla lettera 5.1.a, a condizione che siano elaborati coerentemente con i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (limitatamente alla Parte II - Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano), emanati con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2753;

f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS.

1.4.2 LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA

Per i piani indicati all'art.6.1 lettera f) della R.R. 18/2013 è prevista la procedura indicata all'art.6.2 :

Nel caso di piani urbanistici comunali individuati al comma 6.1,

l'autorità procedente:

- *presenta un'istanza all'autorità competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull'ambiente che siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché del rapporto preliminare di verifica e dell'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della legge VAS;*
- *avvia, contestualmente alla presentazione dell'istanza, la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;*
- *comunica all'autorità competente, in esito alla predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;*

gli enti consultati:

- *rendono il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;*

l'autorità competente:

- *comunica all'autorità procedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'eventuale necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;*
- *adotta il provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.*

2. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE

Ai sensi del comma 2 dell'Art.12 D.lgs. 152/06, ricordando che l' autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, in questo caso L'Ufficio VAS dell'Assessorato all'Ecologia delle Regione Puglia, e che l'autorità' precedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del citato decreto, in questo caso l'Amministrazione Comunale di Taranto, nell'ottica della positiva e fattiva collaborazione tra amministrazioni si riporta di seguito un primo elenco di Autorità con Competenza Ambientale, ai quali si suggerisce l'invio del presente documento in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato dal comma 2 dell'Art.12 D.lgs. 152/06.

Elenco delle Autorità con Competenza Ambientale individuate, così come dall'art. 5 comma 5 della L.R. 44/2012:

1. Provincia di Taranto - Settore Ecologia
2. Autorità idrica Pugliese
3. ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto
4. Autorità di Bacino per la Puglia
5. Azienda sanitaria locale A.S.L. - Taranto
6. Ministero per i beni e le attività culturali - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia

3 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, E AZIONI DELLA VARIANTE AL PIRP

3.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA DI VARIANTE AL PIRP

L'area di intervento è situata all'interno del comune di Taranto al quartiere Lama, Talsano San Vito, in un'area di proprietà del Comune di Taranto e prospiciente "via Cesare Brandi" in una zona nella quale sono chiari i segni di sviluppo e crescita abitativa e risulta infatti completamente urbanizzata.

L'area si trova al centro delle borgate di Lama e Talsano, compresa tra aree residenziali in forte espansione abitativa, ed è collocata a Nord dell'area del PIRP Ambito 1 – Talsano, Lama, San Vito.




Figura 1 – Inquadramento geografico del PIRP – Ambito 1 – su cartografia IGM

I terreni interessati dall'intervento sono individuati presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Taranto al Fg.302 parte delle p.lle n. 602 e 598, per una superficie complessiva di 2.300 m², mentre le particelle da cedere al Comune rientrano nel Fg. 302 p.lle . nn. 517, 576, 578, 654, 655. per una superficie totale di 2.864 m².

L'area di interesse del PIRP pari a circa 2 km² e si estende nella zona a sud est del territorio comunale di Taranto, in un territorio che ha visto negli anni una forte espansione abitativa, per certi versi rapida, vista la disponibilità di aree a vocazione abitativa e la vicinanza al centro urbano consolidato. L'area perimetrata ai fini della proposta PIRP è

tipizzata dal vigente PRG come "Zona Residenziale in applicazione della Legge 167 Comprensorio di Talsano".

Il PIRP contempla una prima proposta articolata per Unità Minime di Intervento (U.M.I.) ricadenti all'interno dell'area nella proposta del 2007 (Conferenza di Servizi Del. 777 del 14 Maggio 2007), riformulata con variazioni nel 2009 apportate sulla base delle prescrizioni regionali, ratificata dall'Accordo di Programma del 26 Maggio 2010. La proposta iniziale prevedeva i seguenti interventi (rappresentati in Figura 1.1.0):

Proposte relative a servizi pubblici nelle Unità minime di intervento da 1 a 5

- UMI 1. Riabilitazione alloggi comunali ERP - "Cipe" - Talsano
- UMI 2. Area a verde attrezzato e Centro di aggregazione
- UMI 3. Giardino pubblico "Pezzavilla"
- UMI 4. Centro di aggregazione e verde attrezzato
- UMI 5. Sistemazione Area verde Masseria Capotignano

Proposte presentate da soggetti privati relative alla realizzazione di residenze e attività terziarie :

- UMI A. U. Andrisano S.p.A.
- UMI B. Pro.Ge.St. S.r.l.
- UMI C. Impresa Tulio Lucarelli

I motivi che hanno indotto a definire questa zona come ambito PIRP sono legati all'esistenza di una serie di aspetti rilevanti di degrado fisico/sociale:

- fenomeni di microcriminalità giovanile,
- dispersione scolastica,
- diffusione di sostanze stupefacenti,
- mercato illegale degli alloggi di proprietà comunale,
- gestione abusiva degli impianti sportivi all'aperto,
- elevato degrado degli edifici e degli alloggi.

Proposte presentate da soggetti pubblici relative alla realizzazione di residenze e attività terziarie:

- UMI D. IACP di Taranto

Proposte di compensazione/perequazione:

- UMI E. Aree da cedere al Comune da parte dei privati e da destinare a "servizi"




Figura 2 –PIRP – Ambito 1 – Unità Minime di Intervento (UMI)

Il territorio si presenta altimetricamente compreso tra i 24,5 e i 19,5 m s.l.m. in lieve declino verso NW in un ripiano morfologico terrazzato, privo di qualsiasi accidentalità oltre che segni appartenenti al reticolo idrografico che possano in qualche modo alterarne la stabilità.

Il sistema viario risulta strutturato rispetto alla SP n. 3 “via Mediterraneo” che collega la SP n. 101 alla SP n. 100 e che divide l’area del PIRP longitudinalmente in direzione Nord –Sud in due aree e che diventa la principale via di comunicazione con il centro cittadino.

L’area in cui sorgerà il fabbricato si trova a circa 30 metri da via Mediterraneo, prospiciente via Brandi, nel settore Nord dell’area del PIRP ed è individuata dalle seguenti coordinate geografiche del punto baricentrico:

40°24’20” N di latitudine

17°16’10” E di longitudine del meridiano di Greenwich

e si trova a ridosso di aree ormai urbanizzate o in via di completamento.

Gli interventi del PIRP sono stati prevalentemente realizzati o avviati. In particolare nell’ambito del contesto di riferimento del PIRP, l’area interessata dalla variante è ubicata in prossimità degli interventi già previsti e realizzati nel PIRP del proponente C (Lucarelli). L’area interessata dalla variante si colloca in un più vasto intervento caratterizzato

principalmente dalla destinazione delle aree a servizi, opere di urbanizzazione secondaria, e interventi di miglioramento dell'assetto viario.

La superficie topografica dei luoghi è dominata da una inclinazione nord-est/sud-ovest, più accentuata nella parte a nord del lotto.

L'assetto morfologico dei luoghi è dominato da una inclinazione nord-ovest/sud-est, con una pendenza complessiva longitudinale media che si assesta intorno al 1,18 %. L'area di interesse è situata a quote comprese tra i 19,8 m e i 20,9 m su livello del mare.

L'area può essere considerata racchiusa a nord ovest da via Brandi, a ovest da terreno incolto, a est è confinante con un lotto edificato, a sud da viabilità comunale.

La presenza antropica ha contribuito negli anni a frammentare la naturale continuità ecologica dell'ecotono accentuando una scarsa naturalità dell'area e la conseguenza assenza di particolari rilevanze naturalistiche.

Le fasce ecotonali e la presenza di "aree di rifugio", sono ridotte, limitando la biocenosi dell'area a favore delle selezioni vegetali impiantate dall'uomo.

Il paesaggio non presenta elementi morfologici di rilievo, ma invece ampie aree edificate e altre degradate e abbandonate prive di caratteristiche naturali di pregio, e assenza di aree boscate.

L'area in oggetto risulta essere inserita in un ambito territoriale caratterizzato aree edificate o di nuova edificazione nella quale sono presenti alcune nicchie di terreno incolto o a vocazione agricola.

Si possono distinguere due diversi tipi di paesaggio condizionati dal diverso rapporto con il territorio.

Uno di tipo urbano, preponderante, che si è sviluppato intorno al nucleo primario dell'abitato, e l'altro, presente solo limitatamente in alcune aree, che conserva ancora un assetto rurale segnato da terreni agricoli, occasionalmente a campi aperti, prevalentemente coltivati a seminativo e vigneto o uliveto.

Analizzando questa porzione di territorio cittadino, per quanto concerne lo stato dei luoghi, attualmente esso è caratterizzato da insediamenti residenziali a media e bassa densità, con numerosi villini, o piccoli fabbricati, spesso con giardino, e da piccole aree coltivate a seminativo, raramente a ulivo o vigneto.

L'area di intervento è caratterizzata da vegetazione costituita prevalentemente da alcune graminacee spp. dallo scarso valore naturalistico, con una rappresentanza faunistica relegata ad alcune specie di passeriformi nidificanti quali il Beccamoschino (*Cisticola juncidis*), la Cappellaccia (*Galerida cristata*), l'Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*).

Il progetto attua previsioni insediative su di un sito predisposto a subire

trasformazioni per l'accertata assenza di significatività paesaggistiche, oltre che per espressa previsione dello strumento urbanistico vigente, inserito in un contesto edificato e in corso di edificazione.

Gli ingombri plano-altimetrici e le soluzioni architettoniche adottate si rivelano nel complesso in coerenza con l'esistente edificato con il quale non si pongono in posizione dominante ma si integrano in maniera discreta.

Si persegue, pertanto, la razionalizzazione degli interventi sul territorio e l'integrazione con il contesto urbano, al fine di subordinare l'edificazione all'urbanizzazione, predisponendo interventi di urbanizzazione in coerenza sia con l'uso edificatorio del suolo che con la disciplina urbanistica.



Figura 3 – Inquadramento su ortofoto

3.2 INTERVENTI PREVISTI (OBIETTIVI E AZIONI)

L'area in cui ricadente l'intervento in oggetto, rientra nel Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) Ambito 1 – Talsano ,Lama, San Vito, ed è tipizzata dal vigente PRG come "Zona Residenziale in applicazione della Legge 167 Comprensorio di Talsano".

L'intervento in oggetto risulta essere variante al PIRP in quanto, le Imprese ANDRISANO SPA e PRO.GEST. SRL sono titolari di due distinti interventi edilizi nell'ambito del PIRP — Ambito 1 — Quartiere Talsano-Lama-San Vito in Taranto, in data 09.1uglio.2013, hanno congiuntamente formalizzato la proposta di realizzare gli alloggi da cedere al Comune di Taranto anziché nell'ambito dei rispettivi interventi, ma in un'unica unità immobiliare e su un'area separata da quelle oggetto dei rispettivi interventi edilizi.

Il Consiglio Comunale di Taranto, con Delibera n°121 del 30.Ottobre.2013 ha espresso parere favorevole a tale proposta.

Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica costituito da un piano terra destinato ad uffici comunali e tre piani superiori destinati ad E.R.P. per complessivi 12 alloggi, tutto di proprietà del Comune di Taranto.

Obiettivo della variante in oggetto, è quello di razionalizzare gli interventi e quindi i futuri costi di gestione, mantenendo comunque gli obiettivi previsti dal PIRP, ovvero:

- rigenerazione delle periferie urbane, siano esse luoghi fisicamente esterni o interni alla città consolidata, resi marginali dai processi di sviluppo insediativo e afflitti da gravi problemi di degrado fisico, sociale ed economico.
- rigenerazione ecologica della città, prevedendo azioni atte a garantire il risparmio dell'uso delle risorse naturali (suolo, energia, acqua), il riuso delle aree dismesse, la soluzione di situazioni abitative di incompatibilità ambientale dovuta alla prossimità di impianti produttivi inquinanti, la previsione di percorsi per la mobilità ciclabile, la ripermabilizzazione del suolo urbano.

Tale area necessita di ulteriori trasformazioni per acquisire un assetto insediativo che dia un'identità ad una parte dell'area di San Vito Lama attualmente povera di identità urbana. La razionalizzazione dei servizi e delle urbanizzazioni renderebbe l'ambito interessato dagli interventi una centralità urbana che manca nel contesto di riferimento.

L'intervento prevede vantaggi per le Imprese private, che da un lato acquisiscono la volumetria originariamente destinata alla cessione, dall'altro si fanno carico di maggior

oneri per un nuovo cantiere.

Il comune di Taranto invece acquisisce una superficie abitativa maggiore, pari ad un alloggio in più rispetto al 10% previsto in fase precedente Accordo di Programma, oltre al locale del piano terra di m² 310,50, maggiore del 15% previsto.

In oltre tale superficie viene concentrata in un unico edificio, tutto di proprietà Comunale, e non suddiviso e parcellizzata in più condomini, con enorme vantaggio sui costi di gestione ed eventuali contenziosi.

In fine il Comune acquisisce aree in più da destinare a servizi nella misura di 2.864 m², risparmiando anche sul costo della loro acquisizione.

Non da meno è l'acquisizione da parte del Comune di una maggiore area di Verde Attrezzato estesa ad un'area di sua proprietà in adiacenza alle aree di Verde Attrezzato dell'intervento della PRO.GEST.srl. (Fg.303 p.lla 755).

La soluzione architettonica, la dislocazione degli edifici, la viabilità, le aree a parcheggio hanno tenuto ben presente lo stato di fatto e soprattutto la funzione che si troverà a svolgere.

I terreni interessati dalla realizzazione dei nuovi alloggi sono individuati presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Taranto al foglio 302 parte delle p.lle nn.602 e 598.

Quelle che invece saranno cedute sono al fg.302 p.lle nn. 517, 576, 578, 654, 655, per una superficie totale di 2.864 m².

Il progetto ricade pertanto su di un sito predisposto a subire trasformazioni per l'accertata assenza di significatività paesaggistiche.

3.2.1 IMPIANTO URBANISTICO

L'area di intervento risulta essere conforme a quanto previsto nell'accordo di programma del PIRP.

La TABELLA 1 riporta i dati del nuovo corpo di fabbrica interamente di proprietà comunale costituito da n°12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Uffici Circostrizionali, divisi al 50% secondo le rispettive quote di partecipazione delle Imprese.

La TABELLA 2 allegata, riporta i dati complessivi divisi al 50% secondo le rispettive quote di partecipazione delle Imprese.

La tabella riporta la sommatoria tra tutte le volumetrie pubbliche e private nonché la superficie delle aree interessate e serve a dimostrare il rispetto di tutti i parametri e i requisiti richiesti dal bando di gara.

TAB 1 - VARIANTE DELIBERA C. C. 121/2013
OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE - UMI 4.5

		TOTALE	U.ANDRISANO S.p.a.	PRO.GEST. S.r.l.
SUPERFICIE DEL LOTTO	mq	2.300*	-	-
SUPERFICIE FONDIARIA (Max 1/3)	mq	-	-	-
SUPERFICI INTEGRATIVE DA CEDERE AL COMUNE	mq	2.864,00(**)	Atto Agg. 746,00 Da cedere 686,00 Totale 1.432,00	Da cedere 1.432,00 Totale 1.432,00
VOLUMETRIA DI PROPRIETA' COMUNALE	mc	4.226,04	2.113,02	2.113,02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Max 80%)	mc	2.958,18	1.479,09	1.479,09
UFFICI CIRCOSCRIZIONALI (Min 20%)	mc	1.267,86	633,93	633,93
NUMERO ALLOGGI TOTALI	N°	12	-	-
ALLOGGI DA CEDERE AL COMUNE	N°	12 (Su 780,00+310,0mqpt.)	6,0 (Su 390,00+155,0 mq p.t.)	6,0 (Su 390,00+155,0 mq p.t.)

* Area già ceduta al Comune da U.Andrisano spa su cui si realizzano servizi ed E.R.P.;

(**) Calcolo delle nuove aree da cedere per il mantenimento dell'i.ft.:

U.ANDRISANO Spa mc 1.479,09 : i.ft. 1,00 = mq 1.479,09

PRO.GEST. Srl mc 1.479,09 : i.ft. 1,15 = mq 968,06

Totale mq 2447,15

Superficie Catastale realmente ceduta mq 2.864,00

TAB 2 - DATI COMPLESSIVI

		U.ANDRISANO S.p.a.	PRO. GEST. S.r.l.
SUPERFICIE DELL'AREA	mq	15.742	15.272
SUPERFICIE FONDIARIA (Max 1/3)	mq	4.095 < 1/3	4.613,33 < 1/3
SUPERFICIE DA CEDERE	mq	11.647,00	10.658,00
VOLUMETRIA COMPLESSIVA	mc	Privata 14.305,00 Pubblica 2.113,02 Totale 16.418,02 *	Privata 15.895,00 Pubblica 2.113,02 Totale 18.008,02 *
VOLUME RESIDENZIALE Inferiore all'80% della Volumetria Complessiva	mc	Privata 11.448,00 Pubblica 1.479,09 Totale 12.927,09	Privata 12.673,00 Pubblica 1.479,09 Totale 14.152,09
VOLUME NON RESIDENZIALE Superiore al 20% della Volumetria Complessiva	mc	Privata 2.857,00 Pubblica 633,93 Totale 3.490,93	Privata 2.322,00 Pubblica 633,93 Totale 3.855,93
NUMERO ALLOGGI COMPLESSIVI	N°	56 (Su 3.375,45)	48 (Su 3.737,37)
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	N°	6 (Su 390,0+155,0 mq p.t)**	6(Su 390.0+155,0 mq p.t)**
ALLOGGI PRIVATI	N°	50 (Su 2.987,55)	42 (Su 3.349,47)

* Verifica dell'i.f.t.

Andrisano spa mc 16.418,02 - mc 633,93 (uffici) = mc 15.784,09 : mq 15.742 = 1,00 mc/mq

PRO. GEST srl mc 18.008,02 - mc 633,93 (uffici) = mc 17.374,09 : mq 15.272 = 1,14 mc/mq

** Verifica quota 10% di Su da cedere:

Andrisano spa mq 3.375,45 x 0,10 = 337,55 < 390,00 (+ 52,45 mq)

PRO.GEST. srl ma 3.737.37 x 0.10 = 373.74 < 390.00 (+ 16.26 ma)

Complessivamente la quota è rispettata e superata con la cessione dell'equivalente di un alloggio in più (mq 52,45 + mq 16,26 = mq 68,71). -

3.2.2 VERIFICA URBANISTICA

Di seguito vengono riportate le verifiche urbanistiche rispetto :

- agli indici di fabbricabilità territoriale
- alla ripartizione delle aree fondiarie e dei servizi

- la quota E.R.P. sovvenzionata da cedere
- Il rapporto volumetria residenziale e non residenziale
- gli standard urbanistici

VERIFICA INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE

A seguito della applicazione dei criteri del Bando e in relazione alla proposta avanzata dalle singole Imprese, sono stati attribuiti gli indici di fabbricabilità territoriale nella misura di 1,00 mc/mq alla U.Andrisano S.p.a. e di 1,15 mc/mq alla PRO.GEST. S.r.l.

Il nuovo progetto prevede una volumetria residenziale aggiuntiva di mc 2.958,18 pari a Superficie Utile (Su) di mq 780,00.

Tale volumetria deve essere espressa da nuove aree da cedere al Comune di Taranto per il mantenimento dell'i.f.t. nella misura e nelle quote corrispondenti delle due Imprese. Poiché come già detto la U.Andrisano S.p.a. ha già ceduto in più una superficie di mq 746, l'area restante da cedere è la seguente:

- U.Andrisano Spa:	quota mc 1.479,09: 1,00 = 1.479,09 (di cui 746 già ceduti)
- PRO.GEST. Srl :	quota mc 1.479,09: 1,15 = 968,06
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	TOTALE mc 2.958,18 = 2.447,15

In tal modo gli indici territoriali sono stati rispettati.

La volumetria reale catastale ceduta è invece pari a mq 2.864,00 così distribuita:

U.Andrisano Spa	mq 746 + mq 686 = mq 1.432
PRO.GEST. Srl	mq 1.432 mq

La volumetria di destinazione a servizi non è stata computata ai fini della formazione degli indici perché non sono volumetrie private destinate a terziario come quelle delle proposte delle Imprese ma sono volumetrie pubbliche.

VERIFICA RIPARTIZIONE AREE FONDIARIE E SERVIZI

Il bando prevedeva che dalla totalità delle aree facenti parte dal PIRP, di ogni singolo proponente, 1/3 fosse destinato alla edificazione ed i 2/3 fosse ceduto al Comune.

Le aree aggiuntive da cedere al Comune, così come computate al punto precedente sono (vedi estratto catastale in allegato):

p.lla 517	mq	1.167
p.lla 576	mq	225
p.lla 578	mq	593
p.lla 654	mq	125
p.lla 655	mq	<u>8</u>

TOTALE mq 2.118 + 746 già cedute = mq 2.864

Dalla tabella si evince che per entrambe le Imprese la superficie fondiaria è inferiore ad 1/3 dell'intera superficie

U.Andrisano Spa	mq 4.095,00 = 25,90 % < 33,33 %
PRO.GEST. Srl	mq 4.613,33 = 30,37 % < 33,33 %

VERIFICA QUOTA E.R.P. SOVVENZIONATA DA CEDERE

In Bando prevede che la quota di E.R.P. da cedere ala Comune espressa in termini di Superficie Utile (SU) non sia inferiore al 10% della S.U. complessiva.

Analogamente la proposta di modifica a base della Delibera di C.C. n°121/2010 prevede che il 10% delle Su degli alloggi che restano di proprietà delle Imprese, sia ceduta al Comune.

Dalla tabella si evince che non solo tale limite minimo viene complessivamente rispettato, ma viene ceduta una maggiore superficie di mq 68,71 pari ad un alloggio in più. Inoltre a fronte dell'ulteriore 15% da cedere al Comune, in cambio della messa a disposizione dell'area, pari a m² 105,50 e viene ceduta una superficie al piano terra di 310,00 m².

VERIFICA RAPPORTO TRA VOLUMETRIA RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE

Sempre il Bando prevede che dal totale della volumetria realizzabile, almeno il 20% fosse volumetria non residenziale e quelle residenziali max 80%.

Dalla Tabella si evince che tale rapporto viene rispettato:

U.Andrisano Spa	mc 13.927,09 pari al 78,7 % del totale
PRO.GEST. Srl	mc 14.152,09 pari al 78,6 % del totale

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

Le nuove volumetrie residenziali che si vanno a realizzare, implicano un carico abitativo aggiuntivo di 48 abitanti a cui corrisponderebbe una dotazione di standard urbanistici pari a mq 864.

Dal documento programmatico Elaborato b del PIRP approvato, si evince che la

dotazione di standard urbanistici già esistenti nel Comparto soddisfa il nuovo carico abitativo.

3.2.3 DETTAGLI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO

Il corpo di fabbrica è costituito da un piano terra destinato ad uffici ed a locali tecnici e da tre piani superiori destinati a residenze e costituiti da un unico corpo scala con quattro alloggi per piano per un totale di 12 alloggi.

Nell'area di pertinenza dell'edificio sono stati localizzati i parcheggi nella misura di mq 482 (> di mq 296) per le residenze e di mq 130 (> di mq 127) per gli uffici; la rimanente parte dell'area libera è adibita a strade, verde e marciapiedi.

La copertura del fabbricato, al piano terra, è di mq 398,99 e l'altezza massima è di m 12,90 (quella volumetrica è di m 12,15).

La volumetria residenziale è pari a mc 2.958,18 e quella destinata ad uffici è pari a mc 1.267,86 per complessivi mc 4.226,04.

Il locale destinato ad uffici è un open space che compreso dei servizi ha una superficie utile di mq 310,00.

I dodici alloggi hanno una superficie utile di mq 64,05 (n°6 alloggi di tipologia a1) e di mq 65,95 (n°6 alloggi di tipologia a2) tutti costituiti da un vano adibito a cucina — pranzo -soggiorno, disimpegno, due stanze da letto con due posti letto ciascuna, servizi igienici e un ripostiglio.

Tutti sono forniti di un ampio balcone.

La conformazione dei locali e degli alloggi permetterà il rispetto dei parametri di illuminazione ed aerazione previsti dalle norme. Il piano terra sarà sempre sollevato dalla sede stradale almeno cm 50.




Figura 4 – Inquadramento del fabbricato nel lotto di edificazione

L'edificio è concepito in modo tale da soddisfare ed ottemperare alle direttive dettate dalle norme vigenti (in materia di sicurezza, igiene e sanità, di abbattimento delle barriere architettoniche, di rendimento energetico, di sostenibilità edilizia, ecc.), determinando organismi architettonici di modesto impatto ambientale, integrabili con l'ambiente circostante.



Figura 5 – planimetrie




Figura 6 – prospetti e sezioni

3.2.4 OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per quanto riguarda le urbanizzazioni e i servizi, la proposta incrementa di circa il 50% la superficie coperta da cedere al comune per la realizzazione di uffici (da destinare alla sede della Circoscrizione, attualmente localizzata in edilizia per la quale l'Amministrazione Comunale sopporta un canone di locazione). In particolare la superficie passa da 204,50 mq a 310 mq.

Alle attività terziarie si aggiungono aree a parcheggio e di ulteriori servizi accessori al servizio delle aree destinate ad attività sportive parzialmente già presenti nell'ambito di variante.

Queste proposte riguardano approssimativamente l'area A1 individuata nel PIRP, ceduta dai privati al comune. In essa a spese degli stessi proponenti privati PRO.GEST S.R.L. e U. Andrisano S.p.A. verrebbero a realizzarsi parcheggi nell'ambito a SUD EST dell'area di compensazione UMI A1.

La zona d'intervento è servita dal maggior parte dei servizi di primaria necessità. L'area infatti risulta servita dalla rete fognaria, idrica e rete gas, pertanto è sufficiente la connessione alle reti già in essere.




Figura 7 - Rete fognaria presente




Figura 8 – Rete idrica esistente




Figura 9 - rete gas presente

Verranno infine realizzati parcheggi e marciapiedi, oltre alla illuminazione pubblica e alla via di accesso che avverrà da via Brandi.

4. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

L'inquadramento dell'area di intervento nei vari strumenti di pianificazione vigenti e l'analisi vincolistica viene rimandata alle tavole allegate al PIRP, che si considerano pertanto parte integrante del presente elaborato e qui di seguito riportate :

- TAV 09A PIANI SETTORIALI PUTT/P
- TAV 09B BOTANICO - VEGETAZIONALE
- TAV 09C AREE PROTETTE
- TAV 09D CULTURALI INSEDIATIVE
- TAV 09E GEOMORFOLOGICHE
- TAV 09F IDROLOGICHE
- TAV 9G VALORI PERCETTIVI
- TAV 13 INDIVIDUAZIONE UMI SU PRG

4.1 PUTT/P - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO

Il P.U.T.T. impone misure di salvaguardia paesaggistica su determinate zone del territorio regionale. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico disciplina i processi di trasformazione fisica del territorio perseguendo lo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale e promuovendo la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali. Il P.U.T.T. definisce i seguenti vincoli: vincoli ex L.N. 1497-39; Decreto Galasso; idrogeologico, boschi, macchie, biotopi, parchi, vincoli e segnalazioni architettoniche, vincoli faunistici, ambiti territoriali estesi.

Il contenuto del P.U.T.T. è quello di verificare la compatibilità tra le trasformazioni territoriali proposte ed i caratteri strutturanti la forma del territorio stesso ed i suoi contenuti paesistici e storico-culturali.

Il P.U.T.T./P., quindi, perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di diverso "valore".

La Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2013 n. 1435 pubblicata sul B.U.R.P. n. 108 del 6 agosto 2013 ha adottato il nuovo Piano Paesaggistico

Territoriale Regionale (P.P.T.R.).

Poiché tale piano non è ancora stato approvato in via definitiva, restano vigenti le norme previste nel PUTT/Paesaggio (art.106 comma 8 delle N.T.A. del PPTR), oltre alle misure di salvaguardia introdotte all'art.105 delle N.T.A. del PPTR.

Il programma ha come obiettivo quello di adeguare il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000, tenendo in considerazione alcuni elementi di innovazione introdotti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42).

La normativa regionale, in particolare l'art. 7 della L.R. n° 56/80 e l'art. 5 della L. 1150/42 prevede che gli Enti Locali vadano ad armonizzare e conformare, i propri strumenti urbanistici al PUTT/P secondo quanto previsto dall'art. 150 – comma 2- del D.L.vo 490/99

In particolare l'art. 2.10 delle N.T.A. del PUTT/P prevede l'obbligo per i PRG comunali di conformarsi alle prescrizioni del Piano Territoriale; l'art. 5.05 disciplina i primi adempimenti comunali per l'attuazione del Piano; mentre il successivo art. 5.06 disciplina invece le modalità per procedere all'adeguamento al Piano di tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti fissandone i tempi (due anni dall'entrata in vigore del PUTT/P).

Il comune di Taranto, con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 29/11/2002 e relativi aggiornamenti di cui al protocollo n.3202/06 del 17 Aprile 2003 della Regione Puglia e successivo protocollo n. 4021/07del 15 Giugno 2007 della Regione Puglia, ha proceduto alla predisposizione dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/P. come previsto dall'art. 2.10 delle N.T.A. del Putt/p che prevede l'obbligo per i PRG comunali di conformarsi alle prescrizioni del Piano Territoriale.

4.1.1 AMBITI TERRITORIALI ESTESI

Il PUTT al Titolo II definisce gli "AMBITI TERRITORIALI ESTESI, aree perimetrare nelle quali sono disciplinati gli interventi ammessi, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:

- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

In riferimento agli ambiti suddetti il PUTT definisce i seguenti indirizzi di tutela (Art. 2.02):

- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori;
- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.

Il PUTT individua, TITOLO III – art. 3.01 - NTA PUTT, gli elementi strutturanti il territorio, articolandoli nei seguenti sottosistemi:

- “assetto geologico, morfologico, e idrogeologico” (Art.3.02);
- “copertura botanico vegetazionale, culturale e presenza faunistica” (Art.3.03);
- “stratificazione storica dell'organizzazione insediativa” (Art.3.04).

Il PUTT definisce, per il sistema “assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico”, le seguenti direttive di tutela (Art. 3.05):

- negli ambiti territoriali di valore “eccezionale” (A dell’Art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l’insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;
- negli ambiti territoriali di valore “rilevante” (B dell’ Art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle attività vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- negli ambiti territoriali di valore “distinguibile” (C dell’ Art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree;
- negli ambiti territoriali di valore “relativo” (D dell’ Art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree.

Il PUTT definisce, per il sistema “assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico”, i seguenti regimi di tutela (Art. 3.08.3):

per le aree esterne ai “territori edificati” così come definiti nel punto 5 dell’art. 1.03, individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

- a) aree di pertinenza comprensiva, nel caso delle gravine e delle lame, dell’alveo (ancorché asciutto) e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato;

- b) area annessa, a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata in rapporto alla stessa classe di pertinenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito. L'area annessa è formata da una fascia della profondità di m 150.

Il PUTT definisce, per il sistema "assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico", prescrizioni di base (Art. 3.08.4) relative all'"area di pertinenza" e all'"area annessa".

Nell'area di studio il PUTT individua ATE di tipo "C", ovvero di "valore distinguibile". laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.

Per questo ambito le N.T.A. del PUTT/p prevedono come indirizzi di tutela all'art.2.02 punto 1.3 *"la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale"*;



Figura 10 – Ambiti Territoriali Estesi PUTT/p - TAV 09A PIANI SETTORIALI PUTT/P


Il valor distinguibile ATE "C" indicato dal PUTT/p deriva dalla presenza della Masseria Capitignano (indicata come segnalazione architettonica). L'area rientra comunque all'interno della perimetrazione dei Territori Costruiti (come del resto tutta la perimetrazione del PIRP), così come si evince nell'Elaborato 3a.493163 - Territori Costruiti

su Aerofotogrammetria – Tav.27 (di cui si riporta stralcio) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 29/11/2002 e relativi aggiornamenti di cui al protocollo n.3202/06 del 17 Aprile 2003 della Regione Puglia e successivo protocollo n. 4021/07 del 15 Giugno 2007 della Regione Puglia.

A seguito dell'art. 5.02 secondo cui

“L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta: 1.01- per i beni, inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n. 431/1985 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03; l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della legge 1497/1939”

non sono applicabili i regimi di tutela previsti dal PUTT/P.



LEGENDA

- Zona A e B
- Area con caratteristiche di zona di tipo B
- Lotti interclusi
- Area Demaniale
- PPA
- PR - PP - PdUZ - PIP - PR - Zona ASI (piani presentati alla data del 06.06.90)
- Nuovo limite Territori Costruiti prot. n. 3202/06 del 17-04-03 della Regione Puglia
- Limite Territorio Comunale

Figura 11 – Stralcio della planimetria “Elaborato 3a.493163 - Territori Costruiti su Aerofotogrammetria – Tav.27”

Le indicazioni di una qualità del paesaggio di non particolare valore sia in termini estetici che qualitativi, per l'area d'intervento, trovano conferma in situ dove i luoghi d'intervento sono risultati contrassegnati da aree antropizzate .



Figura 12 –inquadramento dell’area rispetto la Masseria Capitignano

Il progetto non determina alcuna variazione dello stato del patrimonio culturale e ambientale precedentemente descritto ma favorisce la valorizzazione e qualificazione dei luoghi.

Per quanto riguarda, inoltre, le soluzioni progettuali proposte si ritiene che le stesse non costituiscano fattore di disomogeneità nel contesto paesaggistico in cui si collocano e pertanto l’intervento si ritiene compatibile, per entità e caratteristiche, con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell’ambito territoriale esteso interessato.

4.1.2 AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

Nell’ambito del PUTT/P gli ATD consistono nella suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche. Essi si articolano nei seguenti sottosistemi:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico-vegetazionale, culturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell’organizzazione insediativa.

Dall’analisi effettuata, l’area non rientra all’interno di perimetrazioni previste negli Ambiti Territoriali Distinti, in oltre nella redazione dei Primi Adempimenti del PUTT, di cui il comune di Taranto è dotato, l’area in oggetto è inserita nei Territori Costruiti; a seguito dell’art. 5.02 secondo cui

“L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta: 1.01- per i beni, inclusi nelle categorie di cui all’art.1 della legge n. 431/1985 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti

nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03; l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della legge 1497/1939"

non sono applicabili i regimi di tutela previsti dal PUTT/P.

4.1.3 GEOMORFOLOGIA

Nell'Atlante della documentazione cartografica del Putt/p relativo alla "Geomorfologia" si evidenzia come l'area del piano sia non è interessata da nessuna componente geomorfologica.




Figura 13 – Ambiti Territoriali Distinti – Geomorfologia - PUTT/p

Così come già riportato in precedenza, l'area del Piano rientra nella perimetrazione dei Territori Costruiti individuati dal Comune di Taranto, pertanto non sono applicabili i regimi di tutela così come indicato dall'art. 5.02 del PUTT/P. Lo studio geologico dell'area riportato nella Relazione Geologica allegata al progetto non individua elementi di rilievo nell'area.

Idrogeomorfologia

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all'Autorità di Bacino della Puglia il compito di redigere la nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004.

La nuova carta Idrogeomorfologica elaborata dall'Autorità di Bacino della Puglia, non rileva elementi presenti nell'area oggetto del piano, coerentemente con lo studio

geologico dell'area riportato nella Relazione Geologica allegata al progetto.




Figura 14 – Stralcio Componenti geomorfologiche – TAV 09E GEOMORFOLOGICHE




Figura 15 - Stralcio Componenti idrologiche – TAV 09F IDROLOGICHE



Figura 16 – Ambiti Territoriali Distinti – Putt/P

Negli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P, non sono individuati vincoli.

L'area non è interessata da altri elementi di tutela definiti dal PUTT/p. pertanto non si rilevano incompatibilità tra l'intervento in progetto e le specifiche norme di tutela paesaggistica previste dalle direttive di tutela delle NTA del PUTT valevoli per il sistema considerato, proprio per l'assenza di specifici beni e di ambiti distinti, essendo interessate aree a destinazione urbanistica di espansione urbana, contermini all'abitato di Taranto già urbanizzato.

Primi adempimenti del PUTT/P comune di Taranto

Il comune di Taranto, ha proceduto alla predisposizione dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/e della perimetrazione dei Territori Costruiti (come del resto tutta la perimetrazione del PIRP), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 29/11/2002 e relativi aggiornamenti di cui al protocollo n.3202/06 del 17 Aprile 2003 della Regione Puglia e successivo protocollo n. 4021/07 del 15 Giugno 2007 della Regione Puglia.

L'area interessata dall'intervento rientra nei territori costruiti individuati nei primi

adempimenti del PUTT/P del Comune di Taranto e , pertanto non sono applicabili i regimi di tutela così come indicato dall'art. 5.02 delle N.T.A. del PUTT/P.




Figura 17 – Stralcio della planimetria “Elaborato 3a.493163 - Territori Costruiti su Aerofotogrammetria – Tav.27”

L’area oggetto di intervento risulta comunque essere esterna a tutte le perimetrazioni oggetto di tutela individuate dai primi adempimenti del PUTT/P del comune di Taranto, pertanto l’intervento in progetto è compatibile.

4.1.4 COERENZA CON IL PUTT/P

Dall’analisi dei vincoli e dalla sovrapposizione delle aree oggetto di intervento con gli atlanti del PUTT/p e dei Primi adempimenti del PUTT/p elaborati dal Comune di Taranto, non emergono criticità che possano compromettere la valenza paesaggistica del territorio, e più in generale dell’intero PIRP, pertanto l’intervento risulta essere compatibile.

4.2 PPTR - PIANO PAESISTICO TERRITORIALE PAESAGGIO

La Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2013 n. 1435 pubblicata sul B.U.R..P. n. 108 del 6 agosto 2013 ha adottato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.).

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 1810 del 1 ottobre 2013 ha approvato la circolare "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013" che chiarisce gli aspetti relativi all'incoerenza delle perimetrazioni dei beni paesaggistici con la definizione normativa degli stessi, la vigenza della norma di salvaguardia nelle aree urbane gravate da vincoli paesaggistici (es. centri urbani costieri), i paesaggi rurali, la possibilità di correggere gli errori cartografici anche nella fase transitoria, i primi adeguamenti al Putt/p, i Pug, le aree protette, i procedimenti in fase transitoria.

Con una ulteriore deliberazione, n. 2022 del 29-10-2013, pubblicata sul BURP n. 145 del 06.11.2013, la Giunta Regionale ha approvato una serie di modifiche e correzioni al "TITOLO VIII NORME DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e alla sezione 4.4.1 delle Linee Guida del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 2 agosto 2013.

Il PPTR risulta uno strumento di pianificazione paesaggistica con il compito di tutelare il paesaggio quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni e fondamento della loro identità; garantendo la gestione attiva dei paesaggi e assicurando l'integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali.

L'obiettivo del PPTR consiste nel provvedere all'adeguamento del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000, rispetto ad alcuni elementi di innovazione introdotti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) e superare dei limiti in esso individuati.

In particolare, gli elementi di innovazione, in fase di studio, determineranno i seguenti aggiornamenti:

- individuazione territoriale di ambiti omogenei di pregio o degradati;
- definizione degli obiettivi ed individuazione dei criteri d'inserimento paesaggistico con la finalità di rendere maggiormente sostenibili ed integrabili gli interventi in ambiti di pregio paesaggistico e di reintegrare

- elementi di recupero del valore paesaggistico in ambiti degradati;
- rivisitazione dei contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi del Piano, con particolare attenzione all'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio;
- semplificare l'operatività dei Comuni e delle Province rispetto all'adeguamento delle proprie strategie di pianificazione al PUTT/P.

Lo scenario, assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione.

Le strategie di fondo del PPTR sono:

- sviluppo locale autosostenibile che comporta il potenziamento di attività produttive legate alla valorizzazione del territorio e delle culture locali;
- valorizzazione delle risorse umane, produttive e istituzionali endogene con la costruzione di nuove filiere integrate;
- sviluppo della autosufficienza energetica locale coerentemente con l'elevamento della qualità ambientale e ecologica;
- finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica alla valorizzazione dei sistemi territoriali locali e dei loro paesaggi;
- sviluppo del turismo sostenibile come ospitalità diffusa, culturale e ambientale, fondata sulla valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche locali.

Lo Scenario strategico prevede di perseguire i seguenti obiettivi :

1. realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2. sviluppare la qualità ambientale del territorio;
3. valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5. valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6. riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8. valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi;
9. riqualificare e valorizzare i paesaggi costieri della Puglia;

10. definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11. definire standard di qualità territoriale e paesaggistica per l'insediamento, la riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture;
12. definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

4.2.1 STRUTTURA DEL PIANO

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia è definito da tre componenti: l'Atlante del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale, lo Scenario Strategico, le Regole:

L'Atlante: La prima parte del PPTR descrive l'identità dei tanti paesaggi della Puglia e le regole fondamentali che ne hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle trasformazioni storiche. L'identità dei paesaggi pugliesi è descritta nell'Atlante del Patrimonio Territoriale, Ambientale e Paesaggistico; le condizioni di riproduzione di quelle identità sono descritte dalle Regole Statutarie, che si propongono come punto di partenza, socialmente condiviso, che dovrà accumunare tutti gli strumenti pubblici di gestione e di progetto delle trasformazioni del territorio regionale.

Lo Scenario: La seconda parte del PPTR consiste nello Scenario Paesaggistico che consente di prefigurare il futuro di medio e lungo periodo del territorio della Puglia. Lo scenario contiene una serie di immagini, che rappresentano i tratti essenziali degli assetti territoriali desiderabili; questi disegni non descrivono direttamente delle norme, ma servono come riferimento strategico per avviare processi di consultazione pubblica, azioni, progetti e politiche, indirizzati alla realizzazione del futuro che descrivono. Lo scenario contiene poi delle Linee Guida, che sono documenti di carattere più tecnico, rivolti soprattutto ai pianificatori e ai progettisti. Le linee guida descrivono i modi corretti per guidare le attività di trasformazione del territorio che hanno importanti ricadute sul paesaggio: l'organizzazione delle attività agricole, la gestione delle risorse naturali, la progettazione sostenibile delle aree produttive, e così via. Lo scenario contiene infine una raccolta di Progetti Sperimentali integrati di Paesaggio definiti in accordo con alcune amministrazioni locali, associazioni ambientaliste e culturali. Anche i progetti riguardano aspetti di riproduzione e valorizzazione delle risorse territoriali relativi a diversi settori; tutti i progetti sono proposti come buoni esempi di azioni coerenti con gli obiettivi del piano.

Le Norme: La terza parte del piano è costituita dalle Norme Tecniche di Attuazione, che sono un elenco di indirizzi, direttive e prescrizioni che dopo l'approvazione del PPTR avranno un effetto immediato sull'uso delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali che costituiscono il paesaggio. In parte i destinatari delle norme sono le istituzioni che costruiscono strumenti di pianificazione e di gestione del territorio e delle sue risorse: i piani provinciali e comunali, i piani di sviluppo rurale, i piani delle infrastrutture, e così via. Quelle istituzioni dovranno adeguare nel tempo i propri strumenti di pianificazione e di programmazione agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dagli indirizzi e dalle direttive stabiliti dal piano per le diverse parti di territorio pugliese. In parte i destinatari delle norme sono tutti i cittadini, che potranno intervenire sulla trasformazione dei beni e delle aree riconosciuti come meritevoli di una particolare attenzione di tutela, secondo le prescrizioni previste dal piano.

Le disposizioni normative del PPTR si articolano in

- indirizzi
- direttive
- prescrizioni
- misure di salvaguardia e utilizzazione
- linee guida.

Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.

Le direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti norme, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri strumenti.

Le prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

Le misure di salvaguardia e utilizzazione, relative agli ulteriori contesti come

definiti all'art. 7 co. 7 in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

- a. Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b. Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c. Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi




Figura 18 – Inquadramento del PIRP sul PPTR - Componenti botanico-vegetazionali TAV 09B BOTANICO – VEGETAZIONALE




Figura 19 - Inquadramento del PIRP sul PPTR – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici - TAV 09C AREE PROTETTE




Figura 20 - Inquadramento del PIRP sul PPTR – Componenti culturali e insediative - TAV 09D CULTURALI INSEDIATIVE




Figura 21 - Inquadramento del PIRP sul PPTR – Componenti dei valori percettivi – TAV 9G VALORI PERCETTIVI




Figura 22 - Inquadramento del PIRP sul PPTR – Componenti geomorfologiche - TAV 09E GEOMORFOLOGICHE




Figura 23 - Inquadramento del PIRP sul PPTR – Componenti idrogeomorfologiche - TAV 09F IDROLOGICHE

Dall’analisi delle perimetrazioni individuate dal PPTR, l’area di intervento ricade negli ulteriori contesti paesaggistici, in particolar modo all’interno nell’Area di rispetto delle componenti culturali e insediative.




Figura 24 – inquadramento dell’area di intervento sul PPTR – componenti culturali e insediative

Il comune di Taranto, ha proceduto alla predisposizione dei primi adempimenti per l’attuazione del PUTT/e della perimetrazione dei Territori Costruiti (come del resto tutta la perimetrazione del PIRP), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 29/11/2002 e relativi aggiornamenti di cui al protocollo n.3202/06 del 17 Aprile 2003 della Regione Puglia e successivo protocollo n. 4021/07 del 15 Giugno 2007 della Regione Puglia.

L’area interessata dall’intervento rientra nei territori costruiti individuati nei primi adempimenti del PUTT/P del Comune di Taranto e , pertanto non sono applicabili i regimi di tutela così come indicato dall’art. 91.09 delle N.T.A. del PPTRT, per cui:

“L’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti " di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P nonché nelle aree di cui all ’art. 142 commi 2 e 3 del Codice.”

4.2.2 COERENZA CON IL PPTR

Dall’analisi dei vincoli e dalla sovrapposizione delle aree oggetto di intervento con gli atlanti del PPTR, non emergono criticità che possano compromettere la valenza paesaggistica del territorio, pertanto l’intervento risulta essere compatibile.

4.3 P.T.C.P. - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 123/2010, definisce gli assetti fondamentali del territorio provinciale tarantino, così come delineati nel Documento Preliminare del PTCP, per la costruzione di un condiviso futuro modello di sviluppo socio-economico, tenendo conto delle prevalenti vacanze e delle caratteristiche geologiche, morfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali e culturali della Provincia.

La pianificazione di area vasta ha nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il suo strumento principe.

Al contrario di altri strumenti, quali il piano strategico di area vasta, funzionale alla programmazione dello sviluppo nella logica della finanza di progetto statale e comunitaria, il PTCP è obbligatorio in quanto espressamente previsto dalle leggi statali (L 142/1990 e Dlgs 267/2000) e regionali (LR 20/2001), anche di settore, per l'esercizio delle competenze proprie dell'Ente Provincia e di quelle ad esso trasferite e/o delegate dal legislatore statale e regionale.

La funzione fondamentale del PTCP è quella di coordinare i comportamenti dei diversi attori/soggetti (pubblici e privati), che operano nel territorio provinciale. Si tratta, pertanto, di un coordinamento di processo e solo indirettamente anche di prodotto, nel senso dell'esito dell'azione di piano che è, per lo più, demandata ai diversi soggetti attuatori del piano, in specie i Comuni.

La Provincia è soggetto attuatore solo per le materie di cui è competente o che, nella logica della sussidiarietà verticale, dalla Regione o dai Comuni, le vengono affidate. Stante il quadro legislativo e la logica pianificatoria, la Provincia di Taranto, nella redazione del primo piano territoriale di coordinamento, ha optato per una forma di piano e per uno stile di pianificazione ispirato alla:

- semplificazione
- sussidiarietà
- coerenza territoriale
- sostenibilità ambientale
- integrazione territoriale
- appropriatezza
- flessibilità

nonché al coinvolgimento di tutti gli attori/soggetti che operano nel territorio provinciale al fine di disegnare il territorio voluto, o meglio l'assetto territoriale programmatico.

Il PTCP si avvale di un importante apparato conoscitivo, che costituisce una risorsa condivisa per tutta la comunità provinciale.

Conoscenza che costituisce di per sé una base comune sulla quale fondare le scelte di assetto e di valutazione delle diverse politiche, dei piani, dei programmi e dei progetti dell'intero territorio provinciale.

Il PTCP individua i seguenti obiettivi generali:

1. Sostenibilità delle trasformazioni sull'assetto paesistico-ambientale e compatibilità delle infrastrutture a rete con la salvaguardia della rete ecologica;
2. Riorganizzazione dei sistemi insediativi e degli usi del suolo per l'innalzamento della qualità di vita e aumento della competitività territoriale;
3. Organizzazione del sistema dell'armatura infrastrutturale e integrazione con il sistema insediativo.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- Tutelare gli elementi paesistico-ambientali esistenti e aumentare la superficie di salvaguardia delle aree di rilevanza paesistica mediante delocalizzazione di insediamenti esistenti o di previsione edificatoria.
- Aumentare la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico con la sistemazione idraulica, idrogeologica e forestale per il consolidamento del suolo anche in relazione alle caratteristiche sismiche per la prevenzione di protezione civile;
- Ricostruire gli ecosistemi naturali e la connettività ambientale, riducendo le interruzioni infrastrutturali per la salvaguardia del paesaggio rurale e delle aree agricole di pregio, rigenerando, altresì, le aree degradate al fine del recupero dei valori identitari e culturali.
- Controllare le risorse idriche superficiali e sotterranee per prevenire processi di salinizzazione e difesa delle falde da nitrati.
- Contenere il consumo del suolo, con la ricompattazione della forma urbana con al ridefinizione dei margini urbani, il recupero delle aree degradate e dismesse e la razionalizzazione delle reti tecnologiche.

- Incrementare l'offerta di edilizia residenziale sociale integrata nel territorio urbano e incentivare la progettazione ecosostenibile.
- Aumentare la dotazione di superficie a verde di livello comunale e sovra comunale.
- Razionalizzare il sistema di gestione dei rifiuti.
- Razionalizzare la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili e definire aree di rispetto da radiazioni elettromagnetiche in aree urbanizzate.
- Aumentare la sicurezza e l'accessibilità delle infrastrutture mediante la riduzione delle condizioni di congestione e ridurre l'impatto ambientale dei flussi di mobilità per migliorare la fruizione dei sistemi paesaggistico – ambientali.
- Razionalizzare la programmazione viaria con la riduzione di nuove arterie, il potenziamento di quelle esistenti e la specializzazione e la gerarchizzazione integrata delle varie modalità di trasporto.
- Incrementare le modalità di trasporto pubblico con tecnologie innovative e potenziare la mobilità ciclabile.
- Rendere compatibili con i sistemi urbani gli insediamenti produttivi, operando -da un lato- la riduzione delle emissioni in atmosfera e dei rischi industriali, gerarchizzando le grandi strutture di vendita e -dall'altro- evitando la dispersione delle attività produttive e gerarchizzando le grandi strutture di vendita.

Per l'analisi di coerenza rispetto al PTCP della Provincia di Taranto si è fatto riferimento agli obiettivi generali e non agli obiettivi specifici come per gli altri piani in considerazione dello stato di definizione del piano stesso.






Figura 25 – Estratto dalla tavola PR A09
 Schema dell'assetto territoriale programmatico – PTCP



Legenda

Livello comunitario

SIC - Direttiva 92/43/CEE Habitat

- SIC IT9130003 - "Duna di Campomarino"
- SIC IT9130004 - "Mar Piccolo"
- SIC IT9130002 - "Masseria Torre Bianca"
- SIC IT9130005 - "Murgia di Sud - Est"
- SIC IT9130006 - "Pineta dell'Arco Jonico"
- SIC IT9130001 - "Torre Colimena"

ZPS - Direttiva 79/409/CEE Uccelli

- SIC ZPS IT9120007 - "Murgia Alta"
- SIC ZPS IT9130007 - "Area delle Gravine"

Livello nazionale

Aree protette (Legge 394/91)

- Riserva Naturale Statale "Murge Orientali"
- Riserva Naturale Statale "Stornara"

Livello regionale

Riserve Naturali Orientate

- Bosco delle Pianelle (LR 27/2002)
- Palude La Vela (LR 11/2006)
- Riserve del Litorale Tarantino Orientale (LR 24/2002)

Parco Naturale Regionale

- Terra delle Gravine (LR 18/2005)

Vincoli faunistici

- 1) oasi di protezione
- 2) zone ad amministrazione statale
- 3) zone a gestione sociale
- 4) aziende faunistico venatorie
- 5) zone addestramento cani
- 6) zone ripopolazione e cattura

Biotipi e siti di interesse naturalistico



Ambiti di valorizzazione ambientale

- 1) invaso Fiumicello
- 2) invaso di Montemesola
- 3) invaso Pappadai
- Corsi d'acqua
- Foce fiume Tara
- Connessioni ecologiche
- Nodi ecologici

Rete ecologica di progetto

- Parco delle Dune

Base cartografica

- aeroporto Grottaglie
- aree Marina Militare
- distripark
- limite Autorità Portuale
- stazione ferroviaria
- autostrada
- strada statale
- strada provinciale
- SP Grottaglie-mare
- strada asfaltata
- strada sterrata
- caposaldo strada provinciale
- linee ferroviarie

Figura 26 – Estratto dalla tavola PR A02 - Reti ecologiche e Ambiti di tutela – PTCP

L'area di intervento non rientra negli ambiti proposti per la formazione di parchi naturali di valenza provinciale, non interferisce con nodi o connessioni ecologiche, non rientra in ambiti di tutela, pertanto l'intervento risulta essere compatibile.

4.4 P.R.G. – Piano Regolatore Generale Comunale

Il Piano Integrato di Riqualificazione delle Periferie Ambito 1 – Talsano, Lama, San Vito, perimetra un'area tipizzata dal vigente PRG come "Zona Residenziale in applicazione della Legge 167 "Comprensorio di Talsano".

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 777 del 14.5.2007 è stata adottata la variante urbanistica, ai soli fini della attuazione della proposta di programma e, unitamente, approvata la proposta di programma pubblico-privato per l'Ambito 1 - Quartiere Talsano — Lama - San. Vito .

In data 12.5.2010 prot.n.8730 il Servizio urbanistico Regionale ha espresso parere favorevole alla Variante Urbanistica di cui alla suddetta Deliberazione di C.C. n.10 del 8.2.2010.

L'Amministrazione Comunale di Taranto in data 26.5.2010 ha proceduto alla stipula dell'Accordo di programma, in oggetto citato, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, con gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 e dell'art. 8 comma 9 del DLgs. n. 626/79 convertito dalla L.R. n. 25/80 per quanto previsto dal bando di gara.

I PIRP sono finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane, siano esse luoghi fisicamente esterni o interni alla città consolidata, resi marginali dai processi di sviluppo insediativo e afflitti da gravi problemi di degrado fisico, sociale ed economico. I PIRP promuovono altresì la rigenerazione ecologica della città, prevedendo azioni atte a garantire il risparmio dell'uso delle risorse naturali (suolo, energia, acqua), il riuso delle aree dismesse, la soluzione di situazioni abitative di incompatibilità ambientale dovuta alla prossimità di impianti produttivi inquinanti, la previsione di percorsi per la mobilità ciclabile, la ripermeabilizzazione del suolo urbano.

I motivi che hanno indotto a definire questa zona come ambito PIRP sono legati all'esistenza di una serie di aspetti rilevanti di degrado fisico/sociale:


- fenomeni di microcriminalità giovanile,

- dispersione scolastica,
- diffusione di sostanze stupefacenti,
- mercato illegale degli alloggi di proprietà comunale,
- gestione abusiva degli impianti sportivi all'aperto,
- elevato degrado degli edifici e degli alloggi.

La Variante dell'Accordo di Programma PIRP in definitiva prevede:

- la realizzazione di un edificio aggiuntivo per Servizi di quartiere ed ERP (UMI4.5.) su aree pubbliche che erano già state cedute con il PIRP per la realizzazione di servizi, garantendo la realizzazione nell'immediato degli Uffici Pubblici di quartiere e gli alloggi pubblici in un unico edificio (vedi elaborato di progetto "Area di progetto Variante Comparata" tav. D.2.ter).
- La realizzazione nelle aree della originaria UMI4, in precedenza approvata per "centro di aggregazione e verde attrezzato" con il PIRP, prevedendo un intervento per servizi sportivi a scala urbana, di diverso tipo ma necessario ad una integrazione in tali aree del Polo Sportivo esistente da assicurare, in alternativa al precedente, con fondi privati e/o con altri finanziamenti secondo un progetto da redigere successivamente, a cura della Direzione LL.PP (sottozona UMI 4.3), e ottimizzando al meglio le aree a parcheggio e a viabilità di penetrazione in realizzazione e finanziate con il PIRP quale parte dell'UMI4 (sottozona UMI 4.1) come richiesto con nota n.93945 del 19.06.2014 al fine di comporre una Variante complessiva che ricomprenda, in una visione organica, l'intervento dei parcheggi (UMI4) unitamente ad altri due riguardanti l'area del campo sportivo esistente da realizzare previa progettazione successiva a cura della Direzione LL.PP da approvare (UMI4.1 e UMI4.2) non costituenti comunque al momento UMI pubbliche nell'ambito della Variante PIRP ma unicamente indicazione ai fini della riconferma delle destinazioni d'uso urbanistiche "per servizi pubblici di tipo sportivo" previste dalla previgente pianificazione

La variante all'accordo di programma in oggetto non prevede ai fini urbanistici modificazioni sostanziali agli standard di zona, già previsti nella relazione della Variante originaria e rispettano puntualmente le NTA di riferimento, approvate con parere positivo del settore Urbanistico Regionale, pertanto l'intervento è compatibile



**Figura 27 – Inquadramento dell’area di intervento sul PRG –
TAV 13 INDIVIDUAZIONE UMI SUL PRG**

4.5 S.I.C. - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA - AREE PROTETTE

Con la direttiva comunitaria n.409/79 “Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro habitat” si fa obbligo agli Stati membri di classificare i territori idonei come “Zone di protezione speciale (Z.P.S.)” per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie, subordinandolo alla conservazione delle stesse.

Successivamente è intervenuta la direttiva n.92/43/CEE denominata “Habitat” inerente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l’istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli habitat e delle specie minacciate nell’Unione Europea.

La direttiva “habitat” ha l’obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario. Una volta che il sito di importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell’elenco lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione.

Con delibera n.2305 del 30 maggio 1995 la Regione Puglia ha accettato l’incarico del Ministero dell’Ambiente di realizzare, sul proprio territorio regionale, il censimento dei siti di importanza comunitaria.

Con D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” lo Stato ha disciplinato le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E allegati al regolamento.

La Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale n.22 del 4/9/2007 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409

e 92/43 e del DPR 357/97 e ss.mm.ii.”

L'intervento, risulta essere esterno alle aree SIC, pertanto non si è proceduto alla valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della L.R. Puglia 12/04/2001 n.11.

In attuazione dei principi della Legge quadro nazionale n. 394/91 in tema di aree protette, è stata promulgata la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 che disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Regione. La citata L. R. 19/97 individua aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale da tutelare e valorizzare, facendole rientrare in un'ottica di sviluppo nuovo e sostenibile, da affiancare alle aree protette già istituite di livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

In attuazione di tale normativa la Regione Puglia ha istituito nella provincia di Taranto, Il Parco Regionale Naturale "Terra delle Gravine".

Il Parco Naturale Regionale "Terra delle gravine ", istituito con la L.R. n.18 del 20 dicembre 2005, Il Parco Naturale Regionale della Terra delle Gravine è stato istituito nel 2005 per preservare un territorio che comprende tredici comuni della provincia di Taranto (Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Massafra, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Grottaglie, S. Marzano) e uno della provincia di Brindisi (Villa Castelli). Il territorio del parco ha un'estensione di circa 28 mila ettari, andandosi a sviluppare principalmente nell'entroterra a Nord di Taranto. L'esigenza dell'istituzione del parco nasce dall'uso militare che si è fatto, precedentemente, delle zone interessate e per difendere, da quest'uso, un territorio carsico particolarmente ricco di villaggi rupestri.

L'area interessata dall'intervento si colloca a circa 18 km di distanza dal Parco Regionale Naturale "Terra delle Gravine".




Figura 28 – Aree Naturali Protette

L'area dell'intero PIRP risulta essere esterna ad aree SIC, ZPS, Important Bird Areas, Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali Orientate Regionali, pertanto l'intervento risulta essere compatibile.

4.6 P.A I. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO.

La Regione Puglia ha istituito, in attuazione della legge 18-5-1989 n° 183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell'art. 2, primo comma, della legge 3-8-1998 n° 267, un'unica Autorità di Bacino, in seguito denominata "Autorità di Bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del consiglio regionale 18-12-1991 n° 109 che, per effetto delle intese sottoscritte con le regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal consiglio regionale con provvedimento 18-12-1991, n. 110.

L'autorità di bacino, anche per le finalità di cui alle intese interregionali, ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 18-5-1989, n° 183 e in particolare persegue il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi collegate, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.

I Piani di Bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque.

I Piani di Bacino possono essere redatti, adottati e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici.

Al fine di pervenire a una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani stralcio, l'autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione con gli enti territoriali.

Con riferimento al DPCM 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998 n.180" è possibile definire quattro classi di rischio, secondo la classificazione definita dal PAI della Regione Puglia, di seguito riportata:

- Moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- Medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle

infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

- Elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni relativi al patrimonio ambientale.
- Molto elevato R4: per il quale sono possibili perdita delle vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche.

Il PAI della regione Puglia definisce le aree soggette a pericolosità (intesa come prodotto dell'intensità per la pericolosità). La valutazione della pericolosità geomorfologica è legato alla franosità del territorio. La pericolosità idraulica indica la possibilità di esondazioni.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, Con delibera n. 39 del 30.11.2005 e ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 della L. 183/89, ha approvato, in via definitiva, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio del più generale piano di "assetto idrogeologico" per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto.

Il piano ha individuato in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, aree con diversi gradi di pericolosità idraulica.

L'Autorità di Bacino della Puglia definisce le seguenti sigle per definire la pericolosità idrogeologica della regione:

- PG1= area a suscettibilità da frana bassa e media
- PG2= area a suscettibilità da frana alta
- PG3= area a suscettibilità da frana molto alta
- BP= area a bassa probabilità di esondazione
- MP= area a moderata probabilità di esondazione
- AP= aree allagate e/o a alta probabilità di esondazione

Nella perimetrazione del P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico) relativa al territorio comunale di Taranto, si evince come l'intera area interessata dal PIRP non rientra in nessuna perimetrazione, pertanto l'intervento è compatibile.



Figura 29 – Inquadramento nel P.A.I.

5 DESCRIZIONE DEI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO

Nell'ambito degli strumenti di valutazione per la presente analisi si è fatto riferimento, per semplicità di applicazione in relazione alla disponibilità di dati ed informazioni, a strumenti di tipo qualitativo. Si tratta di strumenti che si possono definire di "razionalizzazione" del processo logico di pianificazione, non basati su considerazioni quantitative.

In particolare si è scelto di utilizzare una matrici di valutazione per procedere ad una analisi accurata degli effetti del piano, in relazione alle azioni in esso contenute.

Sono stati presi in considerazione gli obiettivi di protezione ambientale individuati dalla CE e calibrati ad hoc, per le specificità territoriali, portando alla definizione di una matrice univoca di valutazione.

5.1 ARIA

La qualità dell'aria

Il 30 settembre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 155/2010, recepimento della Direttiva 2008/50 CE. Il decreto costituisce un quadro unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria stabilendo i valori limite, obiettivo, soglia di informazione e di allarme per gli inquinanti in precedenza normati dal D.M. 60/2002, dal D.Lgs. 152/2007 e dal D.Lgs. 183/2004 che perciò sono abrogati. Il D.Lgs 155/2010 introduce, inoltre, una novità rappresentata dalla metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone. La zonizzazione del territorio costituisce, quindi, il presupposto per tutte le attività di valutazione della qualità dell'aria e in particolare anche per la realizzazione di un progetto di adeguamento della rete di misura.

In base al Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) adottato con deliberazioni di Giunta regionale n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008, il territorio Comunale di Taranto rientra nella Zona C nelle quali sono previste misure per la mobilità e per l'educazione ambientale e le misure per il comparto industriale.

In base alla classificazione operata con d.g.r. n. 2979 del 29/12/2011 (ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 155/2010), ai fini della valutazione della qualità dell'aria, il comune di Taranto è compreso nella Zona di Pianura.




Figura 30 - Zonizzazione del territorio regionale secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/2010

La regione Puglia ha redatto il piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10, redatto ai sensi del D.Lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2, che si prefigge di individuare le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno influenzato rispettivamente il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo per il PM10 ed il Benzo(a)Pirene rilevati nelle centraline appartenenti alla Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA), riportando a conformità normativa i valori di qualità dell’aria ambiente per tali inquinanti. Le misure sono state scelte in modo da costituire un insieme organico finalizzato ad ottenere gli obiettivi di riduzione globali

Il territorio oggetto del Piano di Azione è individuato in generale nei comuni di Taranto e Statte e in particolare nell’area del quartiere Tamburi di Taranto. Le misure previste dal piano intervengono sul comparto industriale e sul traffico dei mezzi pesanti, escludono pertanto gli interventi in progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta in esame, ricade nella zona C prevista dal Piano Regionale della Qualità dell’Aria, e per la quale sono previsti interventi nei quali sono previste misure per la mobilità e per l'educazione ambientale e le misure per il comparto industriale.

L’intervento pertanto risulta essere compatibile con quanto previsto col PRQA.

I dati regionali di qualità dell'aria, dell'anno 2013, confermano una situazione in progressivo miglioramento confermando il generale conseguimento dei valori limite e obiettivo per gli inquinanti monitorati. Tale tendenza è ascrivibile sia a condizioni meteo climatiche favorevoli, sia ad una diminuzione delle pressioni causate da attività produttive. È da evidenziare la diminuzione della concentrazione di Bap nel sito di Taranto-Macchiavelli, nel quale sono state registrate concentrazioni dello stesso livello degli altri siti di monitoraggio della città e delle altre aree urbane della regione. I metalli pesanti (arsenico, cadmio, nickel, piombo), infine, continuano a non mostrare livelli critici.

Nella stazione di monitoraggio di Talsano, la più vicina all'area di intervento, secondo fonti ARPA, nel 2013 non sono stati superati i valori limite previsti dalla normativa, rispetto agli inquinanti monitorati.

5.1.1 FASE DI CANTIERE

L'impatto potenziale in fase di cantiere può essere legato alle emissioni generate dalle macchine di movimento terra e dai mezzi di trasporto delle materie non riutilizzabili sul posto e da conferirsi a discarica; in funzione dei volumi di movimentazione per gli scavi e gli sbancamenti con possibile diffusione di polveri.

Precauzioni

Bagnatura dei fronti di scavo e delle piste di movimentazione delle macchine. Massimo riutilizzo in cantiere dei materiali scavati con riduzione delle emissioni connesse al trasporto.

5.1.2 FASE DI ESERCIZIO

La presenza di un nuovo comparto di tipo residenziale implica, inevitabilmente, un incremento delle emissioni in atmosfera legati ai sistemi di riscaldamento e refrigerazione degli ambienti; a questi si devono aggiungere quelli dalla viabilità dell'intera area.

Considerata l'applicazione delle misure di mitigazione indicate nel successivo paragrafo 6. Misure di Protezione Ambientale, l'impatto sull'area può considerarsi trascurabile.

5.2 RUMORE

Come illustrato in precedenza il comune di Taranto non dispone di una zonizzazione acustica del territorio, e dunque si dovrà fare riferimento alle previsioni e prescrizioni del D.P.C.M. 1/3/91.

Nel futuro, quando verrà redatta la zonizzazione acustica del territorio secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 14/11/97 e della Legge Regionale n.3 del 12 Febbraio 2002, sulla base delle previsioni normative sull'acustica ambientale e delle previsioni degli strumenti di pianificazione a vario livello, l'area oggetto di studio potrebbe rientrare nell'ambito della classe III (Aree di tipo misto), stante la specifica previsione di appartenenza a questa classe (si tratta infatti di aree con destinazione residenziale).

5.2.1 FASE DI CANTIERE

L'impatto in fase di cantiere deriverà dall'utilizzo dei mezzi d'opera per la esecuzione dei lavori (escavatrici, autobetoniere, mezzi di trasporto su gomma, saldatrici, mole, trapani, etc). Questa fase avrà comunque durata limitata alle otto ore lavorative giornaliere per la durata dei lavori oggi non stimabile. A titolo di precauzione tutte le macchine utilizzate avranno caratteristiche di emissione acustica conformi alle normative vigenti e comunque a basso impatto.

5.2.2 FASE DI ESERCIZIO

L'impatto acustico in fase di esercizio sarà decisamente più ridotto di quello di cantiere. Gli interventi sui fabbricati saranno dotati delle protezioni acustiche ai sensi delle vigenti norme tecniche.

La presenza di nuovi edifici residenziali e relativi parcheggi, può comportare l'esposizione delle persone che vi abitano ad una potenziale esposizione a livelli di rumore. L'area comunque risulta essere già antropizzata e vi sono presenti arterie importanti quali SP103 a prospiciente l'area di intervento, pertanto il clima acustico non verrà alterato dalla presenza degli elementi previsti nell'area.

5.3 CAMPI ELETTROMAGNETICI

5.3.1 FASE DI CANTIERE

In fase di cantiere non si individuano sorgenti di campi elettromagnetici in grado di

generare un possibile impatto sulla popolazione presente nelle aree adiacenti all'ambito di intervento.

L'alimentazione elettrica destinata ad attrezzature fisse, quali gru per la movimentazione dei materiali, macchina piegaferri, ecc o utilizzate all'interno delle officine (saldatrici, mole, ecc.), al fine di minimizzare le emissioni di rumore e le emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni, avverrà preferibilmente tramite allacciamento a utenza elettrica pubblica attivando specifici contratti con i gestori dell'energia.

5.3.2 FASE DI ESERCIZIO

Tali sorgenti a bassa frequenza (50 Hz) sono posizionate all'esterno, in aree distanti da luoghi destinati a permanenza prolungata per più di 4 ore continuative (ad esempio ricettori residenziali, uffici e in genere postazioni fisse di lavoro), e quindi si ritengono tali da non generare un possibile impatto sulla popolazione esposta. L'impatto è giudicato pertanto non significativo e pertanto non sono previste mitigazioni.

5.4 RISORSE IDRICHE

In merito alle risorse idriche, così come indicato nella Relazione Geologica, l'area è caratterizzata da una falda idrica superficiale che in regime idrico ordinario si attesta intorno ai 2-3 m dal p.c., ma che si innalza anche a 1,5 m a seguito di abbondanti piogge, deprimendosi, fino all'annullamento a causa di periodi di siccità prolungati.

5.4.1 FASE DI CANTIERE

Relativamente alla componente acque superficiali, l'analisi degli impatti sui sistemi idrici durante la fase di costruzione dell'opera coinvolge la realizzazione degli interventi.

L'interferenza con la rete delle acque è riconducibile ad eventuali impatti dovuti alla potenziale alterazione qualitativa delle acque per improprio e accidentale rilascio di reflui durante la costruzione e la vita del cantiere.

In relazione alle attività che potenzialmente possono influire sulla qualità della componente idrica, si specifica che le aree di cantiere, nelle differenti configurazioni conseguenti alle differenti fasi operative, non saranno interessate da attività con produzione di reflui da smaltire. In ogni caso l'organizzazione e la gestione del cantiere saranno articolate in modo tale da limitare al massimo l'importazione di acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabilizzate (esterne all'area di cantiere), nel cantiere

stesso.

Il fabbisogno idrico del cantiere, risulta compatibile con la risorsa idrica disponibile in zona. In questa fase verranno adottate tutte quelle azioni tali da diminuire le possibilità di fortuito rilascio di reflui che possano creare alterazione chimica dei suoli e della falda.

Alla luce delle precedenti considerazioni, in funzione degli accorgimenti e presidi adottati in fase di lavorazione, si ritengono nulli gli impatti sulla qualità delle acque superficiali.

Gli scavi previsti non interferiranno con il livello di falda rilevato, anche in ragione delle oscillazioni stagionali.

5.4.2 FASE DI ESERCIZIO

In termini di pericolosità idraulica si ritiene che, in ragione dell'assenza di interferenze del progetto rispetto ad aree soggette a fenomeni esondativi, gli impatti siano nulli.

Le acque di pioggia saranno immesse direttamente nelle opere di urbanizzazione primaria, così come quelli provenienti da scarichi civili.

In questa fase gli unici impatti che possono essere ipotizzati per la componente idrica sotterranea sono rappresentati da eventuali sversamenti accidentali che possono rappresentare sorgenti di inquinamento, che comunque possiamo considerare nulli, visti gli accorgimenti presi e le caratteristiche dell'intervento.

5.5 SUOLO E SOTTOSUOLO

In merito al suolo e al sottosuolo, l'area è caratterizzata, così come indicato nella Relazione Geologica allegata, dallo strato inferiore, da Calcere di Altamura sovrastate da Calcarenite di Gravina, con un tetto superiore fino ai 100 m dal p.c.; quindi Argille del Bradano, in banco continuo, e infine le Calcarenite di Montecastiglione, che formano una coltre esile di disfacimento, di spessore dell'ordine metrico.

5.5.1 FASE DI CANTIERE

L'allestimento del cantiere e la realizzazione delle opere di progetto determinano una rimozione del terreno superficiale esistente e una minima sottrazione di suolo. Le attività di cantiere non necessitano di operazioni di sbancamento per la realizzazione delle

opere di fondazione.

Per la realizzazione delle opere in progetto non si prevede l'uso di sostanze pericolose che possano rappresentare eventuali sorgenti di inquinamento per il terreno.

Il terreno vegetale presente in loco verrà interamente recuperato dalle operazioni di scotico dell'area oggetto dell'intervento, in quanto presenta caratteristiche idonee per essere riutilizzato ai fini della realizzazione delle aree a verde e per le aiuole delle aree pedonali.

5.5.2 FASE DI ESERCIZIO

In questa fase gli unici impatti che possono essere ipotizzati per la componente suolo e sottosuolo sono rappresentati da eventuali sversamenti accidentali che possono rappresentare sorgenti di inquinamento.

Le normali attività principalmente residenziali connesse agli edifici sono sostanzialmente attività che in prima approssimazione limitano fortemente l'eventualità che questo impatto si verifichi.

5.6 BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

PAESAGGIO

Paesaggisticamente il sito di studio, non presenta peculiarità qualificanti, non si rileva la presenza del reticolo idrografico superficiale e sono praticamente assenti solchi e incisioni del terreno, in oltre ricadendo nell'edificato peri-urbano, in un contesto già oggetto di espansione edilizia, non sono presenti elementi di pregio. Anche la Masseria Capitignano, in grave stato di abbandono, non presenta attualmente elementi di attrattiva e di valore paesaggistico. L'area è pianeggiante e non presenta particolari aspetti geomorfologici e ambientali.

La zona oggetto del presente piano ricade nell'area di confine dove avviene la transizione tra il paesaggio naturale e quello antropico, passando per quelle particolari zone di seminaturalità tipiche dei margini delle città, ove avviene un singolare mix di elementi caratteristici del vissuto agricolo dell'area, intimamente legati a messi in relazione a elementi dello sviluppo antropico.

5.6.1 FASE DI CANTIERE

Gli impatti sul paesaggio in fase di costruzione sono prevalentemente riconducibili alle modifiche indotte alla percezione abituale di un luogo, ad ostruzioni del campo visivo e alla presenza di mezzi o strutture in grado di influire negativamente sulla qualità del contesto. Un ulteriore lieve impatto in fase di costruzione risulterebbe l'ostruzione visiva generata dalle recinzioni di cantiere. Essendo però attività di cantiere legate alla realizzazione dell'opera, il loro impatto sarà temporaneo e legato al periodo di vita del cantiere stesso, pertanto l'impatto può essere considerato trascurabile.

5.6.2 FASE DI ESERCIZIO

Gli impatti sul paesaggio in fase di esercizio, riguardano la percezione visiva dell'area modificata dall'intervento.

L'intervento previsto raggiunge un'altezza massima di 12,90 m sul piano stradale, in un'area priva di percorsi panoramici. Gli interventi da realizzare non influenzano eccessivamente la visuale in quanto contenute per elevazione, oltre alla presenza di sistemazioni arboree e degli spazi a verde che permettono l'integrazione dell'intervento nel paesaggio circostante.

BIODIVERSITA'

In merito alla biodiversità e alla presenza flori-faunistica, l'area risulta fortemente antropizzata, e priva di presenze vegetali e faunistiche autoctone di particolare importanza, in oltre le attività di cantiere, essendo di breve durata, non andranno a determinare impatti rilevanti sulla fauna circostante.

Le aree limitrofe sono ormai urbanizzate, con piccoli lembi destinati alle attività agricole. Le specie faunistiche sono quelle comuni, abbondantemente presenti in habitat antropizzati, soprattutto passeriformi.

Nessun tipo di fauna esistente nel luogo sito di intervento ricade all'interno delle "Liste Rosse dei vertebrati".

Per quanto riguarda la componente faunistica gli ambienti presenti, individuati nell'analisi faunistica, ospitano un basso numero di specie che, per le loro caratteristiche ecologiche risultano ubiquitarie e tolleranti la presenza umana. Si ritiene pertanto, vista

l'assenza di ambienti ad elevata vocazione faunistica, che le opere di progetto possano generare impatti lievi e reversibili a breve termine sulla fauna selvatica, anche in relazione al rapporto simbiotico di "commensalismo", che si manifesta in ambiente urbano.

L'area si presenta con una forte espansione abitativa, e vista la mancanza di elementi paesaggistici di pregio o elementi flori-faunistici di rilievo, l'intervento previsto nel piano può considerarsi compatibile, considerando in oltre che verranno realizzati aree a verde.

5.7 INQUINAMENTO LUMINOSO

Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, né recettori sensibili al disturbo. In oltre è previsto l'utilizzo di dispositivi con ottime caratteristiche costruttive ed efficienza, lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche.

Nella realizzazione degli impianti di illuminazione verranno rispettati i criteri e le indicazioni previste nella Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" e il Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

5.8 VIABILITÀ

La viabilità carrabile prevista nel dall'intervento risulta essere quella minima indispensabile per una corretta e sicura percorrenza interna.

La realizzazione degli interventi previsti determinerà un aumento del traffico veicolare locale dovuto alla presenza, tra l'altro, anche degli uffici di comunali. In generale però il traffico sarà ridotto in quanto la nuova disponibilità di servizi, garantiti dagli uffici di quartiere, limiterà lo spostamento dei residenti verso altre e più distanti zone della città, determinando quindi in effetto globalmente positivo.

Conseguimento obiettivi di sostenibilità	Valutazione
Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc)	✓
Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali	✓
Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale	✓?
Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti	○
Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l'adozione e lo sviluppo di tecnologie pulite;	○
Minimizzare lo smaltimento in discarica	✓?
Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri normativi	✓
Garantire usi peculiari dei corpi idrici	✓
Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione	✓
Difesa dall'eutrofizzazione	✓
Difendere le coste dall'erosione	✓?
Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e come ecosistema per gli altri organismi viventi	✗?
Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione	?
Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo industriale in attività	○
Ridurre la necessità di spostamenti urbani	✓
Sviluppare modelli di traffico e di inquinamento atmosferico	✓?
Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico delle aree depresse	✓?
Sviluppare l'imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale	✓?
Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate	✓
Tutelare la prateria marina di posidonia;	○
<p> ✓ Eff. positivi ✓? Probabili eff. positivi ? Incertezza ○ Nessun eff. significativo ✗? Probabili eff. negativi ✗ Eff. negativi </p>	

Attesa la natura squisitamente positiva o neutrale degli effetti, e l'assenza di impatti negativi, non si è proceduto a valutarne frequenza, reversibilità e probabilità.

L'area di intervento riguarda una porzione del territorio, circondata da aree antropizzate e già oggetto di trasformazione, dunque poco sensibili dal punto di vista ambientali.

L'intervento proposto si colloca in un assetto urbanistico ordinato ed integrato nel contesto dei luoghi già interessati da unità residenziali.

Dall'analisi dell'uso del suolo, si può notare come l'area oggetto del piano e le sue immediate vicinanze siano quasi del tutto prive di vegetazione spontanea a causa dell'attività antropica, caratterizzata in modo particolare da coltivazione di seminativi, e da insediamenti residenziali, determinando un paesaggio di scarso valore naturalistico-ambientale.

Anche le ridotte dimensioni dell'intervento (se paragonate alla scala vasta, orizzonte dimensionale della VAS) scongiurano l'ingenerarsi di impatti ambientali di rilevante importanza.

6 MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

In questo capitolo saranno descritte le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano in oggetto.

In particolare sono state previste le seguenti misure:

- verranno effettuate attività di piantumazione nelle aree verdi di essenze arboree autoctone e dove possibile reimpianto degli elementi preesistenti ed espantati, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;
- sarà limitata la superficie impermeabilizzata anche tramite la posa di elementi drenanti negli spazi di parcheggio e aree pedonali;
- verranno impiegati materiali innovativi a basso impatto;
- verranno impiegati colori per le murature esterne in armonia con il tipico cromatismo locale;
- verranno adottate tutte le cautele atte a salvaguardare le costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall'influenza della falda acquifera superficiale;
- verranno realizzate interventi di regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell'intorno delle strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione esistenti;
- verranno adottate regole di gestione oculata e programmata dei cantieri;
- verranno limitate le attività di scavo e i movimenti di terra attraverso un attento studio della localizzazione dei singoli nuovi manufatti, al fine di ottimizzare il bilancio di sterri e riporti in tutte le nuove sistemazioni; il materiale movimentato in seguito alle attività di scavo, relativamente al terreno agrario e alle rocce, andrà riutilizzato prevalentemente in loco per le sistemazioni esterne, ovvero in interventi di miglioramento ambientale nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

- verrà assicurato il minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione onde prevenire l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei;
- verranno messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l'entità delle polveri sospese durante le operazioni di scavo o eventuale sbancamento;
- verrà integrata la raccolta dei rifiuti con la raccolta differenziata prevista dal comune.
- si garantirà lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;
- copertura dei carichi durante le fasi di trasporto;

Un ulteriore intervento di carattere generale e gestionale riguarda la definizione esecutiva del lay-out di cantiere che dovrà porre attenzione nell'ubicare eventuali impianti potenzialmente oggetto di emissioni polverulenti, per quanto possibile, in aree non immediatamente prossime ai ricettori.

Gli interventi mitigativi per il patrimonio archeologico prevedono tutte quelle attività per cui qualora emergessero strutture/depositi di interesse archeologico in fase di cantiere, si seguirebbero le attività di scavo archeologico e tutte le operazioni di rilievo/documentazione connesse, e tali operazioni esaurirebbero l'impatto stesso del progetto sul patrimonio archeologico.

7 SINTESI DELLE MOTIVAZIONI E PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

In considerazione della intrinseca natura dell'intervento e vista la limitata dimensione dello stesso, da realizzarsi per lo più in un territorio già soggetto a trasformazione, vista l'analisi degli impatti effettuata, e viste le specifiche misure di protezione ambientale introdotte, si ritiene che il presente intervento di Variante dell'accordo di programma PIRP Ambito 1 – Talsano, Lama, San Vito non sia da assoggettare alla procedura di VAS.